Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Mercoledì, 17 agosto** — **Numero 194**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 4 agosto 1921, n. 1078, ***che stabilisce la retribuzione giornaliera per le donne addette presso l'Amministrazione delle ferrovie di Stato, con attribuzioni di inservienza e di manovalanza.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge n. 368 del 7 aprile 1921;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle donne con attribuzioni di inservienza o di manovalanza, che in forza del R. decreto 8 luglio 1920, n. 973 debbono essere nominate in prova nel personale delle ferrovie dello Stato con decorrenza cadente fra il 29 giugno 1919 e il 1° marzo 1920, sarà corrisposta dalla data di nomina in prova a tutto il 29 febbraio 1920, oltre il caro-viveri di cui ai decreti Luogotenenziali 18 agosto 1918, n. 1145 e 14 settembre 1918, n. 1314 (art. 9), la paga giornaliera di L. 4,35. In tale paga sono compresi i miglioramenti accordati al personale stabile ed in prova delle altre categorie coi R. decreti n. 107 del 10 febbraio 1918 e 923 dell'11 giugno 1919, fermo restando che dal 1° marzo 1920 sarà corrisposto a dette donne lo stipendio di L. 4200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1079, *che assegna la somma di L. 500,000 in conto della spesa di 300,000,000 autorizzata con la legge 26 settembre 1920, n. 1313 per opere pubbliche straordinarie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1313, con la quale fu autorizzata la spesa di L. 300,000,000 per opere pubbliche straordinarie;

Visti i decreti Reali 14 novembre 1920, n. 1657, 13 febbraio 1921, n. 144 e 2 giugno 1921, n. 823, con i quali, in conto del fondo suddetto, vennero assegnate complessivamente L. 295,000,000 per l'esecuzione di determinate opere;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una ulteriore assegnazione di fondi, ed al relativo stanziamento in bilancio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conto della spesa di L. 300.000.000, autorizzata con la legge 26 settembre 1920, n 1313, è assegnata la somma seguente per le spese sottoindicate, in aggiunta all'elenco di cui al citato decreto Reale 14 novembre 1920, n. 1657:

I *bis*) L. 500 000 pei provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (R decreto 23 settembre 1920, n. 1315).

Art. 2

Al cap. 207 « Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 è inscritta la suindicata somma di L 500.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1065. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Paderno Cremonese (Cremona) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000, anzichè di L. 500.

N. 1066. Regio decreto 3 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono sostituiti alcuni articoli dello statuto organico della Cassa di risparmio di San Miniato

N. 1067. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, la « Fondazione Ferruccio Zago », con sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Piacenza, per il conferimento in perpetuo di una borsa di studio annua ad un aspirante alle scuole superiori di agricoltura del Regno, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 1068. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, la Fondazione « Pippo Moizo » per il conferimento in perpetuo di una Borsa di studio annua ad uno studente povero della R. scuola di viticoltura e di enologia in Conegliano, viene eretta in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1070. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vicopisano (Pisa), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1071. Regio decreto 14 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bagni di S. Giuliano (Pisa) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 4000.

N. 1072. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casale Cremasco di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1076 Regio decreto 17 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casteltermini (Girgenti), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1077. Regio decreto 17 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) di applicare, dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.